

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale

N. 31062 = 4.9

Data 28 FEB. 2018

P.G.N.

COMUNE DI VICENZA

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì **28 FEB. 2018**

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BA) il 07 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione *decisione di G.C. n° 559 del 29 dicembre 2017. Am. Jm*

E

il Gruppo Alpini "R. Sarfatti" - Villaggio del Sole (codice fiscale 95110010246), con sede a Vicenza, rappresentata dal sig. Corato Paolo (C.F. CRTPLA48D24L840V), nato a Vicenza il 24/04/1948, residente a Vicenza in via Marco Polo n. 35, in qualità di *Presidente Capogruppo Am. Jm*

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso al Gruppo Alpini "R. Sarfatti" - Villaggio del Sole l'immobile di circa mq. 1.130 (mq 144 di superficie interna destinata ad attività) sito in via Grandi n. 10 a Vicenza, catastalmente censito al Fg. 60 mapp. 499 e meglio indicato nella planimetria allegata al presente atto.
- 2) La durata della concessione in uso è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dal 1° marzo 2018. Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni. E' escluso il rinnovo tacito.
- 3) Il concessionario deve adibire i locali esclusivamente a propria sede. E' vietato qualsiasi uso diverso.
- 4) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 1.728,00 (millesettecentoventotto), ridotto



a € 864,00 (ottocentosessantaquattro/00), per le obbligazioni a carico del concessionario previste dal successivo art. 8 del presente atto, che il concessionario pagherà annualmente, presso la Tesoreria comunale, in una unica rata anticipata, la prima annualità entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente concessione mentre le successive il 28 febbraio di ciascun anno.

5) Il concessionario non può sub concedere in tutto o in parte l'immobile pena la revoca della concessione. Il concessionario non può cedere il presente atto di concessione.

6) Il concessionario deve farsi carico delle spese relative a ordinaria manutenzione dello stabile e tassa rifiuti.

7) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario deve versare presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di concessione, pari ad € 216,00.

Qualora, in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente atto di concessione previa verifica dello stato dell'immobile, il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, il concessionario dovrà ricostituirla nell'ammontare stabilito di € 216,00 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

8) Il concessionario assume altresì l'obbligo di manutenzione del verde di pertinenza dell'immobile in parola, della collaborazione alla gestione delle aree verdi del Parco giochi di Villaggio del Sole, di Via Mameli, dell'Asilo nido di via Rumor e dell'Asilo Collodi con la sistemazione delle panchine e delle giostrine, della collaborazione nelle manifestazioni scolastiche del quartiere e della circoscrizione . Nessuna responsabilità sarà imputabile al Comune di Vicenza per eventuali danni a persone o cose conseguenti all'esecuzione dei citati interventi da parte del concessionario.

12) Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che l'immobile concesso in uso è



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'articolo 824 e seguenti del Codice Civile e che il rapporto conseguente al presente atto ha carattere precario, essendo sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme del diritto amministrativo.

13) Il concessionario dichiara di aver preso visione dell'immobile oggetto del presente atto e di accettarlo nello stato in cui si trova.

14) Il Comune di Vicenza si riserva di revocare la concessione in uso, oltre nel caso in cui lo richiedesse l'interesse pubblico, anche nel caso in cui il concessionario non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte con il presente atto.

15) Il concessionario è unico responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati all'immobile dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso all'immobile stesso.

Il concessionario ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa R.C. per ospiti, ospiti che in ogni caso dovranno essere inferiori per presenze a n. 100.

16) Il concessionario solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso i locali oggetto del presente atto.

17) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

18) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.






